

Ordinanza concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio (OAMIS)

Modifica del 14 novembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 2004¹ concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio è modificata come segue:

Titolo e abbreviazione

Ordinanza
concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e
dell'idoneità a prestare servizio militare
(OAMM)

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza sono sostituite le espressioni seguenti:

- a. «idoneità al servizio» con «idoneità al servizio militare»;
- b. «idoneità a prestare servizio» con «idoneità a prestare servizio militare».

Art. 2 Idoneità al servizio militare e idoneità a prestare servizio militare

¹ È idoneo al servizio militare dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psicologicamente le esigenze del servizio militare senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze.

² È idoneo a prestare servizio militare chiunque è idoneo al servizio militare e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio militare imminente.

Art. 3

Abrogato

¹ RS 511.12

Art. 5 cpv. 1 lett. b

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 6 **Data**

Le persone soggette all'obbligo di leva sono sottoposte all'apprezzamento medico della propria idoneità al servizio militare in occasione del reclutamento.

Art. 6a **Apprezzamento dopo il reclutamento**

¹ Chiunque dopo il reclutamento deve sottoporsi all'apprezzamento medico è chiamato a una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM).

² Il Servizio medico militare (S med mil) della Sanità militare della Base logistica dell'esercito designa la CVS competente.

³ Con la chiamata la persona che deve essere esaminata è dispensata fino all'apprezzamento medico:

- a. dall'entrata in servizio per un servizio d'istruzione;
- b. dall'entrata in servizio per un servizio d'appoggio o un servizio attivo;
- c. dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio.

⁴ Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l'apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza.

Art. 7 **Domanda**

Le persone e gli uffici di cui all'articolo 20 capoverso 1 LM possono presentare presso il S med mil una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS. La domanda deve essere motivata, corredata dei necessari mezzi di prova e presentata per scritto.

Art. 9 cpv. 3

³ La decisione è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all'ufficio che ha presentato la domanda.

Art. 14 **Ricorso**

¹ Contro la decisione di una CVS di prima istanza può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il S med mil.

² Sempre che l'articolo 39 LM e gli articoli 14 e 15 della presente ordinanza non dispongano altrimenti, alla procedura di ricorso si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

² RS 172.021

II

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 9 cpv. 1)

Decisioni delle CVS in merito all' idoneità al servizio militare

Le decisioni delle CVS in merito all' idoneità al servizio militare hanno il tenore e il significato seguenti:

A. Persone soggette all' obbligo di leva e militari

1. *«Abile al servizio militare»:*
la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti.
2. *«Abile al servizio militare, inabile al tiro»:*
la persona esaminata può essere istruita e impiegata in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti. Tuttavia non riceve un' arma personale. La menzione «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di forte rumore, segnatamente in caso di rumore generato da tiri, esplosioni o macchine da costruzione.
3. *«Abile al servizio militare, inabile alla funzione di conducente militare»:*
la persona esaminata è abile al servizio militare, ma, per motivi medici, non deve essere impiegata in una funzione di conducente militare.
4. *«Inabile al servizio militare»:*
la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare.

B. Persone soggette all' obbligo di leva

1. *«Rimandato fino al reclutamento complementare»:*
alla data dell' apprezzamento la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento complementare.
2. *«Rimandato di un anno»:*
alla data dell' apprezzamento la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento dell' anno successivo.
3. *«Rimandato di due anni»:*
alla data dell' apprezzamento la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento del secondo anno successivo.

4. *«Rimandato fino al ... per l' apprezzamento da parte di una CVS speciale»:*
per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d' esenzione dall' obbligo militare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere sottoposta, prima della scadenza del termine, all' apprezzamento medico di una CVS speciale designata dal S med mil.

Complessivamente i rimandi non devono superare i quattro anni.

C. Militari

1. *«Abile al servizio militare, inabile al servizio d' avanzamento»:*
la persona esaminata è abile al servizio militare, ma, per motivi medici, non deve essere chiamata a un servizio d' avanzamento.
2. *«Abile al servizio militare solo per l' istruzione e il supporto»:*
la persona esaminata è abile al servizio militare, ma può essere incorporata solo in una formazione Istruzione e supporto. La sua idoneità alla marcia, a portare pesi o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata solo in determinate funzioni.
3. *«Dispensato fino al ...»:*
è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l' obbligo di notificazione e l' obbligo di conservazione e di manutenzione dell' equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile al servizio militare.
4. *«Dispensato fino al ..., con nuovo apprezzamento»:*
come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata a sottoporsi a un apprezzamento da parte della CVS.
5. *«Dispensato fino al ... con apprezzamento da parte di una CVS speciale»:*
come «Dispensato». Per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d' esenzione dall' obbligo militare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere sottoposta, prima della scadenza del termine, all' apprezzamento medico di una CVS speciale designata dal S med mil.

La lettera A numeri 2 e 3 e la lettera C numeri 1 e 2 possono essere combinate.

D. Militari nelle funzioni di specialista³

In via supplementare alle lettere A e C:

1. *«Abile al servizio militare, con restrizioni»:*

la persona esaminata è abile al servizio militare. La sua idoneità alla marcia, a portare pesi e/o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata solo in funzioni differenziate.

E. Decisione della CVS speciale

1. *«Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri»:*

per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile oppure ha la decisione *«Rimandato fino al ... per l' apprezzamento da parte di una CVS speciale»* conformemente alla lettera B numero 4 o *«Dispensato fino al ... con apprezzamento da parte di una CVS speciale»* conformemente alla lettera C numero 5. Se è tenuta a pagare la tassa d' esenzione dall' obbligo militare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere incorporata, da una CVS appositamente istituita, come soldato d' esercizio in una formazione Istruzione e supporto «Dist eser». Le esigenze del servizio devono essere adeguate all' attività civile e alle attitudini fisiche e intellettuali della persona interessata. Il medico che presiede la CVS può stabilire oneri vincolanti per lo svolgimento del servizio.

³ Denominazione secondo l' art. 4 dell' O del 19 nov. 2003 concernente l' obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21).

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 7 marzo 2003⁴ sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Art. 11b Medico in capo dell'esercito

¹ Il medico in capo dell'esercito vigila:

- a. sull'apprezzamento medico dell' idoneità al servizio militare e dell' idoneità a prestare servizio militare;
- b. sull'apprezzamento medico dell' idoneità al servizio di protezione civile.

² Provvede alla protezione e alla sicurezza dei dati sanitari.

³ È l'istanza di ricorso per le decisioni mediche prese dall'Istituto di medicina aeronautica.

⁴ È competente per l'apprezzamento dell' idoneità medica degli alti ufficiali superiori nonché di altre persone, nella misura in cui un simile apprezzamento sia prescritto o previsto.

2. Ordinanza del 19 novembre 2003⁵ concernente l'obbligo di prestare servizio militare

Art. 15a cpv. 4

⁴ Non sono considerati come servizio militare nell'amministrazione militare:

- a. i servizi per l'istruzione oppure nell'ambito di un impiego di militari di una formazione militare, che in caso d'impiego dell'esercito assume compiti dell'amministrazione militare;
- b. i servizi di militari secondo l'allegato 1 lettera E numero 1 dell'ordinanza del 24 novembre 2004⁶ concernente l'apprezzamento medico dell' idoneità al servizio militare e dell' idoneità a prestare servizio militare.

⁴ RS 172.214.1

⁵ RS 512.21

⁶ RS 511.12

3. Ordinanza del 5 dicembre 2003⁷ sulla protezione civile

Art. 1 cpv. 2 e 5

² Le persone la cui domanda di servizio volontario è stata accolta sono di regola reclutate conformemente all'ordinanza del 10 aprile 2002⁸ sul reclutamento. Se hanno già partecipato al reclutamento, vengono convocate a una giornata di visita e di apprezzamento medici.

⁵ Chi è stato dichiarato inabile al servizio di protezione civile non può prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile.

4. Ordinanza del 5 dicembre 2003⁹ sull' apprezzamento medico delle persone soggette all' obbligo di prestare servizio di protezione civile

Titolo e abbreviazione

Ordinanza

concernente l' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio di protezione civile e dell' idoneità a prestare servizio di protezione civile

(OAMP)

Sostituzione di espressioni

In tutta l' ordinanza sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, le espressioni seguenti:

- a. «idoneità al servizio» con «idoneità al servizio di protezione civile»;
- b. «idoneità a prestare servizio» con «idoneità a prestare servizio di protezione civile»;
- c. «servizio» con «servizio di protezione civile»;
- d. «inabile» con «inabile al servizio di protezione civile»;
- e. *concerne soltanto il testo tedesco*;
- f. *concerne soltanto il testo tedesco*;
- g. «SMM» con «S med mil».

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura per l' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio di protezione civile e dell' idoneità a prestare servizio di protezione civile.

⁷ RS 520.11

⁸ RS 511.11

⁹ RS 520.15

Art. 1a Idoneità al servizio di protezione civile e idoneità a prestare servizio di protezione civile

¹ È abile al servizio di protezione civile dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile.

² È abile a prestare servizio di protezione civile chiunque è abile al servizio di protezione civile e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio di protezione civile imminente.

Art. 2 cpv. 1

¹ Le commissioni per la visita sanitaria (CVS) sono competenti per l' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio di protezione civile conformemente all' articolo 4 capoverso 1 dell' ordinanza del 24 novembre 2004¹⁰ concernente l' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio militare e dell' idoneità a prestare servizio militare (OAMM). Sempre che le disposizioni della presente ordinanza non dispongano altrimenti, la procedura si fonda sull' OAMM.

Titolo prima dell' art. 3

Capitolo 2:

Apprezzamento medico dell' idoneità al servizio di protezione civile

Sezione 1: Accertamento dell' idoneità al servizio di protezione civile

Art. 3 Persone da sottoporre all' apprezzamento medico

¹ In occasione del reclutamento si sottopongono all' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio di protezione civile:

- a. i cittadini svizzeri dichiarati inabili al servizio militare;
- b. gli uomini naturalizzati dopo il compimento del 25° anno d' età;
- c. le persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile, la cui domanda di servizio volontario nella protezione civile è stata accolta e che non hanno ancora partecipato ad alcun reclutamento.

² Su domanda, nel quadro di una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM), devono essere sottoposti all' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio di protezione civile:

- a. i militi della protezione civile, se vi sono dubbi in merito alla loro idoneità al servizio di protezione civile; il diritto di presentare una domanda è retto dall' articolo 7;
- b. le persone inabili al servizio di protezione civile; la domanda motivata deve essere presentata al Servizio medico militare (S med mil).

¹⁰ RS 511.12

³ Inoltre, nel quadro di una VAM, devono essere sottoposte all' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio di protezione civile:

- a. le persone soggette all' obbligo di prestare servizio militare dichiarate inabili al servizio militare dopo il reclutamento e che non hanno ancora prestato 50 giorni di servizio militare;
- b. le persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile, la cui domanda di servizio volontario nella protezione civile è stata accolta e che hanno già partecipato a un reclutamento.

Art. 4 Decisioni

¹ Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini:

- a. abile al servizio di protezione civile;
- b. rinviato fino al ...;
- c. inabile al servizio di protezione civile.

² Sono rinviate le persone la cui idoneità al servizio di protezione civile non è chiara o non può essere stabilita con assoluta certezza al momento dell' apprezzamento medico. La durata complessiva del rinvio non può superare i due anni.

³ È inabile al servizio di protezione civile dal punto di vista medico chiunque non può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile.

Art. 5 Competenza

Le CVS sono responsabili dell' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio di protezione civile conformemente all' articolo 4 capoverso 1 OAMM¹¹.

Art. 6 Notifica della decisione

La decisione secondo l' articolo 4 capoverso 1 è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all' ufficio che ha presentato la domanda.

Art. 7 rubrica, frase introduttiva e lett. g

Diritto di presentare una domanda

Possono richiedere l' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio di protezione civile:

- g. il S med mil della Sanità militare della Base logistica dell' esercito.

¹¹ RS 511.12

Art. 9 **Decisione**

¹ Il S med mil avvia la procedura dell'apprezzamento medico tramite convocazione e designa la CVS responsabile dell'apprezzamento medico.

² La decisione della CVS è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all'ufficio che ha presentato la domanda nonché, in caso di bisogno, all'organo cantonale responsabile della protezione civile.

³ Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l'apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza.

Art. 10 cpv. 1

¹ Chi deve sottoporsi all'apprezzamento medico di una CVS, è convocato a una VAM.

Art. 11 rubrica, cpv. 1 e 3

Rubrica abrogata

¹ Contro la decisione della CVS può essere interposto ricorso.

³ Nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 14 e 15 OAMM¹².

Art. 12

Abrogato

Titolo prima dell'art. 13

**Capitolo 3:
Apprezzamento medico dell'ideoneità a prestare servizio
di protezione civile**

Art. 13 rubrica e frase introduttiva

Militi della protezione civile da sottoporre all'apprezzamento medico

Vanno sottoposti all'apprezzamento medico i militi chiamati a prestare servizio di protezione civile, che:

¹² RS 511.12

Art. 14 rubrica e cpv. 1, frase introduttiva

Decisioni

¹ Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini:

Art. 21 cpv. 1 e 4

¹ I dati sanitari registrati sulla base dell' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio di protezione civile vengono immessi nel sistema d' informazione medica dell' esercito (MEDISA).

⁴ Il trattamento dei dati sanitari è retto dagli articoli 24–29 della legge federale del 3 ottobre 2008¹³ sui sistemi d' informazione militari.

¹³ RS 510.91